



All. n. _____ - SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI

(la Stazione Appaltante – prima della sottoscrizione - si riserva di apportare modifiche NON SOSTANZIALI al presente documento, al fine di renderlo coerente con i documenti di gara e con il progetto presentato dall'aggiudicatario)

GARA EUROPEA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DELLA FORNITURA DI ACCESSI VASCOLARI E DISPOSITIVI MEDICI VARI PER LE ESIGENZE DEL PIC TEAM DELLE SEGUENTI AST DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONE MARCHE:

- **AST PESARO URBINO;**
- **AST ANCONA;**
- **AST MACERATA;**
- **AST FERMO;**
- **AST ASCOLI PICENO.**

- LOTTO/I n. _____

ACCORDO QUADRO

TRA

l'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino, in seguito, per brevità, indicata come "Stazione Appaltante", con sede legale in Pesaro, P.le Cinelli, 4, Codice fiscale e Partita I.V.A. 02789340417, rappresentata dal _____, Dr. _____, nata a _____ (_____) il _____, residente a _____, V. _____, n° _____,

E

la Società _____, con sede legale a _____ in via _____ n° _____, Partita IVA _____ rappresentata, in qualità di _____, dal Sig. _____, nato a _____ (_____) il _____, residente a _____ Via _____ n. _____ (carta d'identità n° _____ e come risulta dalla procura speciale), in seguito denominata "esecutore"

PREMESSO CHE:

- con determina del Commissario Straordinario n° _____ del _____ l'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino ha indetto procedura aperta, in modalità telematica, per la stipula di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lettera a), e ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice per la fornitura, in n° 19 lotti, di _____ per i fabbisogni dell'AST _____. Le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento; pertanto esso si intende integralmente recepito anche se non viene materialmente allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- con determina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Territoriale n° _____ del _____ sono state approvate le risultanze di gara e il Fornitore è risultato aggiudicatario della seguente fornitura per gli importi massimi stimati di seguito esplicitati;
- il citato provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato a tutti i soggetti elencati all'art.76, comma 5, lettera a) del codice, con prot. _____ a mezzo _____ in data _____;
- il presente atto viene sottoscritto sotto condizione risolutiva delle verifiche dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) oppure a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti la suddetta aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7, del Codice come da verbale del _____ conservato presso;
- ai sensi degli artt. 98 e 73 del Codice e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, sarà altresì pubblicato l'avviso sui risultati della procedura, in conformità alle disposizioni ivi previste;
- le spese di pubblicazione di cui sopra dovranno essere rimborsate secondo quanto previsto all'art.5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016 sopra richiamato;
- la stipula del presente Accordo non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende sanitarie/ospedaliere aderenti nei confronti dell'Esecutore; il presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo gli Enti del SSR all'acquisto di quantitativi minimi, bensì da origine unicamente ad un obbligo dell'esecutore ad accettare l'esecuzione, fino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabiliti, degli ordini emessi a valle della stipula dei contratti attuativi;
- i Contratti Attuativi verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti e l'Esecutore affidatario del/i Lotto/i sopra indicato/i in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo e relativi Allegati;
- che l'esecutore _____ a garanzia degli impegni contrattuali, ha regolarmente costituito e consegnato alla Stazione Appaltante, le seguenti cauzioni definitive per gli importi ed in favore delle Aziende di seguito specificate e che verranno alle stesse inoltrate per gli adempimenti di competenza:
- fidejussione bancaria n. _____ di _____ **di euro** _____ in favore dell'**Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino** (tale importo è pari al 50% dell'importo dovuto in quanto l'appaltatore ha presentato apposita documentazione attestante il possesso delle certificazioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 smi; qualora nel corso dell'appalto il possesso della predetta certificazione venga meno l'appaltatore di obbliga ad integrare l'importo della cauzione prestata);

- fidejussione bancaria n. _____ di _____ di euro _____ in favore dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona (tale importo è pari al 50% dell'importo dovuto in quanto l'appaltatore ha presentato apposita documentazione attestante il possesso della certificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 qualora nel corso dell'appalto il possesso della predetta certificazione venga meno l'appaltatore di obbliga ad integrare l'importo della cauzione prestata);
- fidejussione bancaria n. _____ di _____ di euro _____ in favore di Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata (tale importo è pari al 50% dell'importo dovuto in quanto l'appaltatore ha presentato apposita documentazione attestante il possesso della certificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 qualora nel corso dell'appalto il possesso della predetta certificazione venga meno l'appaltatore si obbliga ad integrare l'importo della cauzione prestata);
- fidejussione bancaria n. _____ di _____ di euro _____ in favore di Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo (tale importo è pari al 50% dell'importo dovuto in quanto l'appaltatore ha presentato apposita documentazione attestante il possesso della certificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 qualora nel corso dell'appalto il possesso della predetta certificazione venga meno l'appaltatore si obbliga ad integrare l'importo della cauzione prestata);
- Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno (tale importo è pari al 50% dell'importo dovuto in quanto l'appaltatore ha presentato apposita documentazione attestante il possesso della certificazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 qualora nel corso dell'appalto il possesso della predetta certificazione venga meno l'appaltatore si obbliga ad integrare l'importo della cauzione prestata)
- l'esecutore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo e dai suoi Allegati, ivi compreso il Disciplinare ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- l'esecutore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo;
- (se del caso) nelle more del completamento dei suddetti adempimenti di legge prodromici alla formalizzazione del contratto d'appalto, è stata avviata l'esecuzione anticipata d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs n. 50/2016 smi;
- sussistono le condizioni per stipulare l'Accordo.
- Dette polizze fideiussorie sono conservate nelle seguenti modalità:
 - a)
 - b)

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati:

- a. atto comprovante l'identità e i poteri dell'esecutore;
 - b. determina di aggiudicazione definitiva;
 - c. verbale di aggiudicazione;
 - d. disciplinare di gara e relativi allegati;
 - e. capitolato speciale, capitolato tecnico prestazionale e relativi allegati;
 - f. offerta tecnica del Fornitore;
 - g. offerta economica del Fornitore;
 - h. cauzione definitiva;
 - i. polizza assicurativa per responsabilità civile;
3. L'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto del presente Accordo e dei singoli Contratti Attuativi è regolata in via graduata:

- i. dal contenuto dell'Accordo e dei suoi Allegati, che costituiscono i limiti e le condizioni di tutti gli accordi attuativi tra Fornitore, A.S.T. PU ed altre Amministrazioni relativamente alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;
 - ii. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi;
 - iii. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - iv. dal Patto di Integrità adottato dall'A.S.T. PU per i Contratti Attuativi stipulati da A.S.T. PU nonché dai Patti di integrità adottati dalle altre Amministrazioni per i relativi Contratti Attuativi.
4. I singoli Contratti Attuativi saranno regolati dalle disposizioni in essi contenute in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo e dalle disposizioni indicate al precedente comma.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo e relativi Allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta contenga, a giudizio di A.S.T. PU e/o delle Amministrazioni Contraenti, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo e relativi Allegati.
6. Le clausole dell'Accordo e dei Contratti Attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo - definizioni

Ai fini del presente Accordo, s'intende:

- a) per «A.S.T. PU»: l'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino con sede legale in Piazzale Cinelli 2 - 61121 Pesaro, che agisce in qualità di capofila al fine del presente Accordo;
- b) per «Amministrazione/i»: gli Enti di cui alla L.R. n. 19/2022 legittimati ad utilizzare il presente Accordo e di seguito indicati:

- ✓ Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino;
- ✓ Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona
- ✓ Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata;
- ✓ Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo;
- ✓ Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno;

- c) per «Amministrazione/i Contraente/i»: i soggetti di cui alla precedente lettera b) che utilizzano il presente Accordo nel periodo di sua validità ed efficacia mediante la sottoscrizione di Contratti Attuativi;

- d) per «Fornitore/Esecutore»: l'operatore economico aggiudicatario del/i Lotto/i

- e) per «Contratto/i Attuativo/i»: documento stipulato da ciascuna Amministrazione Contraente con il Fornitore, con il quale l'Amministrazione manifesta la volontà di utilizzare il presente Accordo e al contempo impegna il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto, in conformità alle prescrizioni e condizioni fissate nell'Accordo stesso;

- f) per «Importo massimo contrattuale»: l'importo massimo del presente Accordo indicato per ciascun lotto, IVA esclusa, comprensivo delle eventuali modifiche e opzioni che potranno essere esercitate dalle Amministrazioni Contraenti, ai sensi della normativa vigente, come specificato nel seguito;

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. stazione appaltante, l'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino in nome per conto delle aziende sanitarie indicate;
2. esecutore: _____;
3. offerta affidataria: la documentazione tecnica ed economica oggetto del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
4. Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Daniela Masci;
5. Direttore dell'Esecuzione: da nominarsi per la fase esecutiva all'atto della stipula del contratto attuativo;
6. Direttori operativi: assistenti contabili del direttore dell'esecuzione

L'esecutore individua:

- **Nel Sig.** _____ il Responsabile tecnico dell'esecuzione della fornitura al quale la stazione appaltante, nella persona del R.U.P. o del direttore dell'esecuzione di ciascuna Azienda sanitaria, potranno fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali.

ARTICOLO 3 – Ambito oggettivo.

1. Il presente Accordo ha per oggetto l'appalto della fornitura di:

(indicare oggetto del lotto e numero lotto, ripetendo su più righe in caso di più lotti aggiudicati al medesimo fornitore)

a) (oggetto Lotto) – Lotto

b) (Lotto) - occorrente per le esigenze delle Amministrazioni di cui al precedente art. 1.

2. in base a quanto previsto al Capitolato tecnico e al Disciplinare di gara, sono di seguito riportati GLI IMPORTI assegnati al Fornitore, tenendo conto che per i lotti per i quali è stato previsto l'accordo quadro concluso con più operatori economici, sono individuati altresì gli importi minimi e massimi di assegnazione, in funzione di quanto previsto nella legge di gara:

(indicare oggetto del lotto e numero lotto, ripetendo su più righe in caso di più lotti aggiudicati al medesimo fornitore)

Valore % assegnato a fornitore ¹ (min-max)	Stima IMPORTI Amministrazioni Contraenti				
	AST PU	AST MACERATA	AST ANCONA	AST FERMO	AST ASCOLI PICENO

3. *(eventualmente per lotto 16)* Il Fornitore si obbliga altresì a consegnare alle Amministrazioni Contraenti, in comodato d'uso gratuito, un numero di pari a, che sarà consegnato alle Amministrazioni Contraenti secondo le quantità di seguito indicate:

Descrizione	Quantità				
	AST PU	AST MACERATA	AST ANCONA	AST FERMO	AST ASCOLI PICENO

Oppure rinviare ad un allegato

4. La fornitura dei prodotti dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica.

5. La fornitura dei prodotti sarà gestita secondo le modalità di _____, senza oneri aggiuntivi, secondo le modalità definite, oltre che nel presente Accordo, nel Capitolato Tecnico, nei Contratti attuativi e nei rispettivi Contratti estimatori.

6. Con la stipula del presente Accordo, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura e secondo le modalità richieste dalle Amministrazioni Contraenti mediante i Contratti Attuativi e i Contratti estimatori, nei limiti degli importi massimi stabiliti per ciascun Contratto come meglio indicato al successivo art. 6.

7. Il presente Accordo non è fonte di alcuna obbligazione né per A.S.T. PU né per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito della stipula dei Contratti

¹ Nel caso di individuazione di n. 2 o più fornitori, indicare il range di valore percentuale minimo e massimo attribuito per ciascun lotto al fornitore, a seconda che il fornitore sia primo in graduatoria (percentuale minima: 70%; percentuale massima: 100%) ovvero secondi in graduatoria (percentuale minima: 0%; percentuale massima: 30%)

Attuativi regolati dal presente Accordo, che rappresenta le condizioni generali di detti singoli Contratti Attuativi.

8. Resta espressamente inteso che l'A.S.T. PU non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai Contratti Attuativi da essa stessa stipulati.

ARTICOLO 4 – Durata dell'accordo e dei contratti attuativi

1. Il presente Accordo ha una durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula dell'Accordo medesimo. Resta inteso che i termini di durata dell'Accordo si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della naturale scadenza dei 4 anni, qualora sia esaurito l'Importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato secondo quanto indicato al successivo articolo 6.

2. Per durata dell'Accordo si intende il termine ultimo di utilizzazione del medesimo mediante la stipula, da parte delle Amministrazioni Contraenti, dei Contratti Attuativi relativi al presente Accordo.

3. I singoli Contratti Attuativi sono stipulati dalle Amministrazioni Contraenti entro il periodo di validità ed efficacia dell'Accordo, hanno una durata fissata in quattro anni dalla data definita nel singolo Contratto attuativo (giorno successivo alla data di stipula del contratto o data verbale di avvio dell'esecuzione), fermo restando l'esercizio delle eventuali opzioni previste, e comunque cessano di avere effetti all'esaurirsi dell'importo massimo contrattuale per ciascun lotto.

4. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prevista una opzione di durata dei contratti attuativi di 24 mesi (esercitabili di 12 mesi in 12 mesi) anche necessaria per la predisposizione della nuova procedura di gara. Durante tale periodo l'Aggiudicatario dovrà eseguire la fornitura alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste in sede di gara, senza che per questo lo stesso possa sollevare eccezione alcuna. Tale periodo contrattuale è sottoposto alla clausola risolutiva espressa, nel caso di aggiudicazione di una nuova procedura di gara prima della scadenza del periodo di proroga.

5. È escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo, ovvero dei singoli Contratti Attuativi.

ART. 5 - UTILIZZO DELL'ACCORDO, DELLE RELATIVE OPZIONI E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1. Il presente Accordo definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei Contratti attuativi che saranno stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti e dal Fornitore secondo le modalità specificate al presente articolo.

2. L'Accordo non vincola in alcun modo le Amministrazioni all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale stabilito, di cui al successivo articolo 6, gli Ordinativi emessi dalle Amministrazioni a valle della stipula dei Contratti Attuativi.

3. L'Affidamento dei singoli Contratti attuativi al Fornitore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, *(eventualmente in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico oppure come indicato nel capitolato tecnico)*;

4. Il presente Accordo è utilizzato dalle Amministrazioni mediante la stipula di un Contratto attuativo, con scrittura privata semplice in modalità elettronica entro il periodo di validità ed efficacia dell'Accordo, previo provvedimento di adesione al presente Accordo.

5. Nella determina di adesione ciascuna Amministrazione indicherà i massimali degli importi stimati di ciascun contratto e la durata prevista dello stesso, al fine di procedere alla successiva stipula con il Fornitore. I Contratti Attuativi dovranno in ogni caso essere stipulati nel rispetto dei massimali di fabbisogno individuati per ciascuna Amministrazione Contraente.

6. Ciascun Contratto attuativo deve essere predisposto sulla base dello schema approvato con la determina di indizione, sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente e contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) l'elenco dei prodotti oggetto del Contratto (codice, descrizione, ecc.) con indicazione dei quantitativi massimi di competenza presunti per ciascun prodotto, come riportati nel precedente art. 3;
- b) l'importo e la durata del Contratto con indicata la relativa decorrenza;
- c) l'indicazione dell'esercizio delle modifiche e opzioni eventualmente previste;
- d) il luogo o luoghi di esecuzione;

- e) il CIG derivato;
- f) il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento e l'indicazione dell'eventuale Direttore dell'esecuzione e Direttori Operativi,
- g) i riferimenti per la fatturazione;
- h) eventuali ulteriori termini utili per l'esecuzione del contratto.

I Contratti Attuativi sono emessi fino a concorrenza degli importi massimi contrattuali previsti per ciascuna Amministrazione Contraente e indicati al successivo art. 6(eventualmente) E' facoltà dell'Amministrazione Contraente, una volta esauriti i massimali dei quantitativi stimati in un precedente Contratto attuativo, procedere alla stipula di un nuovo Contratto attuativo nelle modalità indicate al presente articolo.

7. Le Amministrazioni Contraenti si riservano inoltre la facoltà di rinnovare ciascun contratto attuativo discendente dall'Accordo Quadro per una durata pari a massimo ulteriori n. 24 (ventiquattro mesi). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle forniture e prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

8. I Contratti Attuativi sono emessi fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale eventualmente incrementato ai sensi di quanto previsto al successivo art. 6. Qualora venga richiesta al Fornitore la stipula di un Contratto attuativo per un importo anche solo parzialmente eccedente l'importo massimo contrattuale del presente Accordo sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente ed A.S.T. PU per comunicare il superamento dell'importo massimo contrattuale. In tale caso, il Contratto attuativo sarà considerato valido esclusivamente nei limiti dell'importo massimo contrattuale indicato al successivo art.6, comma 2, e le parti adotteranno le dovute modifiche agli atti adottati.

9. In esecuzione dei Contratti Attuativi, le Amministrazioni Contraenti emetteranno appositi ordinativi nei quali specificheranno, di volta in volta, il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e al successivo articolo 7.

10. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle Amministrazioni Contraenti che utilizzano l'Accordo; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l'Accordo, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'Importo massimo contrattuale stabilito, oggetto del presente Accordo.

ART. 6 - CORRISPETTIVO E IMPORTO MASSIMO

1. Il corrispettivo è costituito dai prezzi unitari offerti dal Fornitore per ciascun articolo di lotto come da offerta economica.
2. L'importo massimo contrattuale del presente Accordo è pari ad Euro (..../.), determinato come meglio indicato nella/e tabella/e seguente/i:

(Contratti discendenti da Accordo quadro unico operatore economico)

Lotto n _____

		Importo massimo contrattuale- Lotto				
Amministrazione Contraente	Descrizione	Importo max contrattuale (€) 48 mesi	I^ Opzione Quadriennale - Modifiche ex art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 (ulteriori 12+12 mesi)	II^ Opzione Quadriennale - Modifiche ex art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 (aumento fabbisogno 60%)	III^ Opzione - Modifiche ex art. 106 comma 11 lett. a) D.Lgs. 50/2016 (incremento prezzi + 10%)	Valore complessivo stimato Contratti attuativi (€)
AST PU						
AST ANCONA						
AST MACERATA						

(Contratti discendenti da Accordo quadro più di due operatori economici)

Lotto

Amministrazione Contraente	Descrizione	Valore % assegnato a fornitore ² (min-max)	Importo max contrattuale (€) 48 mesi	I [^] Opzione Quadriennale - Modifiche ex art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 (ulteriori 12+12 mesi)	II [^] Opzione Quadriennale - Modifiche ex art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 (aumento fabbisogno 60%)	III [^] Opzione - Modifiche ex art. 106 comma 11 lett. a) D.Lgs. 50/2016 (incremento prezzi + 10%)	Valore complessivo stimato Contratti attuativi (€)

3. Ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 81/2008, per l'appalto di fornitura in oggetto non si ravvisano rischi di interferenza e pertanto i costi della sicurezza sono pari a € 0,00.

4. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione ai Contratti Attuativi sino a concorrenza degli importi contrattuali indicati al precedente comma 2;

5. nel caso in cui un'Amministrazione si riservi la facoltà di esercitare una delle opzioni descritte al precedente comma 2 con separato atto, comunicherà al Fornitore il relativo atto di sottomissione.

6. I corrispettivi contrattuali si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e devono intendersi pertanto comprensivi, oltre che della fornitura dei Prodotti, anche dei servizi relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco presso i punti di consegna di ciascuna Amministrazione Contraente, che verranno descritti nei rispettivi contratti attuativi e nel relativo Schema di contratto estimatorio.

7. (eventuale) I corrispettivi contrattuali sono altresì comprensivi della fornitura in comodato d'uso gratuito degli , e i relativi servizi di imballaggio, trasporto e consegna, tutto come meglio indicato al precedente punto 6.

8. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione dei Contratti Attuativi e dei Contratti estimatori e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

9. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

10. [IN CASO DI SERVICE, COMODATI D'USO, NOLEGGI] lotto 16. Il corrispettivo è comprensivo del Servizio di "Consegna" e del Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica "full-risk" sull'eventuale apparecchiatura nonché dell'eventuale aggiornamento tecnologico in caso di rilevanti innovazioni, per tutto il periodo di validità contrattuale.

Art. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA, EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI

1. La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare i prodotti nei luoghi di consegna che verranno indicati negli ordinativi emessi con il gestionale SIA-AREAS.

2. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula del presente Accordo e dei singoli Contratti Attuativi, gli Ordinativi dei prodotti si intendono perfezionati con la semplice Ricezione da parte del Fornitore. A seguito della ricezione dell'Ordinativo, il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna dei prodotti oggetto dell'Accordo in tutti i luoghi e nel rispetto dei tempi che verranno indicati negli Ordinativi emessi da ciascuna Unità Richiedente, nel rispetto di quanto

² indicare il range di valore percentuale minimo e massimo attribuito per ciascun lotto al fornitore, a seconda che il fornitore sia primo in graduatoria (percentuale minima: _____%; percentuale massima: 100%) ovvero secondo o terzo in graduatoria (percentuale minima: 0%; percentuale massima: _____%)

previsto nel presente Accordo, fermo restando che la fornitura dei prodotti dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle Sedi di consegna e dei locali di detti soggetti, salvo diverso accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione.

3. La consegna deve avvenire sotto la responsabilità, a cura e spese della ditta aggiudicataria, franco di ogni rischio, spesa di trasporto, di assicurazione e di ogni altra spesa accessoria, con la sola esclusione dell'I.V.A. Le operazioni di scarico della merce sono a carico della Ditta fornitrice "franco bocca magazzino" che, pertanto, dovrà essere dotata di tutte le attrezzature necessarie a svolgere tale attività.

4. I Fornitori sono tenuti all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione i Fornitori sono tenuti alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999.

5. I Fornitori garantiscono altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.

6. Gli Ordinativi sono emessi fino a concorrenza dell'importo massimo del Contratto Attuativo di riferimento. Qualora pervenga al Fornitore un Ordinativo per un importo anche solo parzialmente eccedente l'importo massimo del Contratto Attuativo, sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente per comunicare la non validità dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. Ove il Fornitore intenda non dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'Amministrazione legittimata ad utilizzare il presente Accordo ovvero abbia ricevuto Ordinativi oltre la concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo, informare l'Amministrazione Contraente e l'AST PU spiegando le ragioni del rifiuto.

ART. 8- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Con riferimento a ciascun Contratto attuativo, le fatture relative ai Contratti stipulati con le Amministrazioni Contraenti saranno emesse dal Fornitore esclusivamente tramite fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, in base alle indicazioni fornite nei medesimi Contratti.

3. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

4. Nel caso di invio di documentazione incompleta o erranea da parte del Fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta. In tal caso eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture elettroniche irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all'Amministrazione contraente.

5. 6. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi connessi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo ed oggetto dei singoli Contratti Attuativi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto attuativo e/o l'Accordo si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC da parte delle Amministrazioni Contraenti e/o di ASUR, per quanto di rispettiva competenza.

7. Ai fini della normativa IVA, per le cessioni di beni e servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e dalle relative disposizioni di attuazione.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e dalle relative disposizioni interpretative

(si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.

2. Con la sottoscrizione di ciascun Contratto attuativo, il medesimo obbligo viene assunto anche nei confronti di ciascuna Amministrazione Contraente.

3. L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 105 del Codice nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente atto e relativi Contratti Attuativi. In particolare il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Fornitore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. Il Fornitore s'impegna a dare immediata comunicazione all'A.S.T. PU c/o il domicilio eletto nel presente contratto, e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona, della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

6. L'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto del presente Accordo e dei singoli Contratti Attuativi, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 (ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006), l'esecutore ha costituito le cauzioni definitive richiamate in premessa.

2. La garanzia prestata in favore di ciascuna Amministrazione Contraente sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente e/o di A.S.T. PU verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, secondo quanto previsto dall'art. 103, commi 5 e 6, del Codice.

3. In particolare, ciascuna Amministrazione Contraente e/o A.S.T. PU potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art.103, comma 5, del Codice, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione.

4. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine indicato nella richiesta effettuata dall'Amministrazione Contraente/A.S.T. PU e, comunque, entro un termine non inferiore ad almeno 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto attuativo, fermo restando il risarcimento del danno.

[IN CASO DI SERVICE, COMODATI D'USO, NOLEGGI lotto 16] Manutenzione full risk L'esecutore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione full-risk sulle attrezzature comprese nel contratto per tutto il periodo di validità contrattuale, decorrente dalla data di collaudo delle attrezzature stesse. Tale servizio è disciplinato da quanto indicato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'offerta tecnica. In particolare, il servizio di manutenzione suddetto consiste sia nella riparazione di guasti, blocchi o altri inconvenienti che dovessero verificarsi, sia nella messa a disposizione di tutte le parti di ricambio in sostituzione di quelle malfunzionanti.

Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite, di primaria qualità - verranno fornite dall'esecutore senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante, le parti sostituite verranno ritirate dall'esecutore che ne acquisisce la proprietà. Il servizio di manutenzione

dovrà essere erogato dall'esecutore a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al presente contratto. Le richieste di intervento verranno gestite dall'esecutore tramite un tecnico specializzato. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini previsti nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale o comporti il trasferimento delle relative forniture in luogo diverso dai locali della stazione appaltante, l'esecutore, previa comunicazione alla stazione appaltante, dovrà provvedere alla sostituzione delle attrezzature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, sino al momento del ripristino degli strumenti oggetto di manutenzione. Il ritiro e la riconsegna delle attrezzature da sottoporre a manutenzione nonché la consegna ed il ritiro di quelle in loro sostituzione dovranno essere effettuati a cura e spese dell'esecutore con le modalità e nei termini che verranno concordati con la stazione appaltante

ART. 11 - SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

(oppure, in alternativa)

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti attività ai seguenti subappaltatori come meglio specificato in tabella:

Descrizione Attività	Ragione sociale, indirizzo, partita IVA, PEC, operatori economici

2. Il procedimento di autorizzazione al sub-appalto di cui all'art.105, comma 18, del Codice, sarà gestito nell'ambito dei singoli Contratti attuativi.

3. Il Fornitore potrà dar corso al subappalto solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del Codice. A tale fine il Fornitore si impegna a depositare presso ciascuna Amministrazione Contraente, nelle modalità e termini previsti dall'art. 105, comma 7, del Codice, copia autenticata del contratto di subappalto corredata delle certificazioni, dichiarazioni e documentazione prevista ai sensi della vigente normativa e dell'art. 105, commi 7, 9 e 18 del Codice.

4. In caso di mancato deposito di taluno dei documenti elencati dalla norma sopracitata nel termine previsto, l'Amministrazione Contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

5. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto di cui all'art. 105, comma 18, del Codice.

6. Ai sensi dell'art all'art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante è da intendersi l'Amministrazione Contraente di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. b), richiedente le prestazioni attraverso la stipula del Contratto attuativo e, pertanto, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti del Fornitore e relativi subappaltatori.

7. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice.

8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'A.S.T. PU e delle Amministrazioni Contraenti, della perfetta esecuzione del presente Accordo e relativi Contratti Attuativi anche per la parte subappaltata.

9. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.S.T. PU e le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi collaboratori ed è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione Contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

10. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Contraente avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

ART. 12 - INDEMPIENZE E PENALI

Si rinvia integralmente al capitolato speciale e alla vigente normativa in materia.

ART. 13 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Si rinvia integralmente al capitolato speciale e alla vigente normativa in materia.

ART. 14 - RECESSO

Si rinvia integralmente al capitolato speciale e alla vigente normativa in materia.

ART. 15 - PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il Fornitore si obbliga ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e si impegna a contrastare i fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere la corretta esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, assumendo tutti gli obblighi previsti dal Patto di integrità delle singole Amministrazioni Contraenti pubblicati nei rispettivi siti aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente".

2. Il Fornitore si impegna ad assumere altresì tutti gli obblighi che sono previsti nei Patti di Integrità adottati da ciascuna Amministrazione Contraente, che saranno inseriti nei relativi Contratti attuativi secondo quanto previsto nei rispettivi ordinamenti.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da parte del Fornitore darà facoltà all'A.S.T. PU e/o all'Amministrazione Contraente di avvalersi della risoluzione di diritto del presente Accordo e/o Contratto attuativo.

ART. 16 - REFERENTI DEL FORNITORE

1. Ai fini della stipula del presente Accordo, il Fornitore ha nominato il dott. quale Responsabile della fornitura per l'esecuzione del presente Accordo e referente nei confronti di A.S.T. PU per quanto di competenza. Il Responsabile della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne comunicazione ad A.S.T. PU con un preavviso minimo di 30 giorni dalla data di prevista sostituzione.

3. All'atto di stipula di ciascun Contratto attuativo, il Fornitore si impegna a nominare un referente unico per la gestione dello specifico Contratto e a comunicarlo all'Amministrazione contraente.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Si rinvia integralmente al capitolato speciale e alla vigente normativa in materia.

ART. 18 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente Accordo, compresi quelli relativi all'eventuale registrazione, sono a carico del Fornitore.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 19 - DOMICILIO DIGITALE

1. Per gli effetti del presente Accordo e per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art.52 del Codice, il Fornitore elegge il proprio domicilio digitale presso la seguente casella di posta certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni:

- PEC:@.....

ART. 20 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole,

avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Accordo non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo e/o dei singoli Contratti Attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo o dei singoli Contratti Attuativi (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore nella persona del procuratore legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 3 (Corrispettivo e importo massimo contrattuale), Articolo 8 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 10 (Garanzia definitiva), Articolo 12 (Inadempienze e penali), Articolo 13 (Risoluzione e clausole risolutive espresse), Articolo 14 (Recesso), Articolo 15 (Patto di integrità), Articolo 17 (Foro competente).

Il presente contratto pubblico, stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 32 del Codice, è soggetto a imposta di bollo a carico dell'operatore economico aggiudicatario, secondo le norme vigenti.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. N. 642 del 26 ottobre 1972 e dell'autorizzazione Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Ancona n.43010 del 16/09/2014: importo euro (righe, compreso allegato=n. marche da bollo da euro 16,00)

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di n. _____ pagine.

Il presente contratto viene redatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda Sanitaria Territoriale
“ _____ ”
Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. _____

L'esecutore
Il _____
Sig. _____

Il R.U.P.
Dott. _____

SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO

GARA EUROPEA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO QUADRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DELLA FORNITURA DI _____

CIG PADRE ACCORDO QUADRO _____

LOTTO _____ CIG derivato: _____

TRA

l'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino, in seguito, per brevità, indicata come "Amministrazione", con sede legale in Pesaro, P.le Cinelli, 4, Codice fiscale e Partita I.V.A. 02789340417, rappresentata dal Commissario Straordinario, Dr. _____, Codice Fiscale: _____, nato a _____ il _____,

E

la Società _____, con sede legale in _____ - Via _____ n. _____, Partita IVA _____ rappresentata, in qualità di _____, nato a _____ il _____, residente a _____ (carta d'identità n° _____ e come risulta dalla procura speciale Studio _____ N. _____ di rep. N. _____ di racc.), in seguito denominata "esecutore"

PREMESSO CHE:

- con determina del Commissario Straordinario n° _____/DG del _____ l'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino ha indetto, quale capofila della gara in unione d'acquisto, la procedura aperta, in modalità telematica, finalizzata alla stipula di accordo quadro per l'affidamento quadriennale, in lotti separati, della fornitura di _____. Con successive determinazioni n° _____/CS del _____ e n° _____/CS del _____ sono state autorizzate alcune modifiche alla documentazione di gara. Le parti dichiarano che i suddetti atti risultano loro ben noti e che allo stesso intendono fare riferimento; pertanto esso si intendono integralmente recepiti anche se non vengono materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- con determina dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino n° _____/CS del _____ sono state approvate le risultanze di gara e l'esecutore è risultato aggiudicatario dell'AQ per la fornitura e gli importi massimi stimati tutti esplicitati nell'allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro;
- con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro il Fornitore ha accettato tutte le condizioni e patti in essa contenuti e relativi Allegati, obbligandosi altresì a stipulare i Contratti Attuativi e i Contratti estimatori emessi dalle Amministrazioni in esecuzione dell'Accordo medesimo;
- ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, è stato redatto il Documento di valutazione dei Rischi da interferenza e di conseguenza si prevedono costi aggiuntivi per la sicurezza da interferenze per ad € 0;
- con determina n. _____/CS del _____, sono state nominate ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione dei contratti attuativi sottoscritti da questa Azienda Ospedaliera le seguenti figure professionali:

Direttore dell'Esecuzione	
Verificatore di Conformità	
Verificatore di Conformità amministrativo contabile	

- i CIG derivati del presente Contratto, sono di seguito riportati: Lotto n. _____ - CIG _____;
- il citato provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato a tutti i soggetti elencati all'art. 76, comma 5, lettera a) del codice, con prot _____ a mezzo PEC in data _____;
- il presente atto viene sottoscritto a seguito della verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 la suddetta aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti

dell'art. 32, comma7, del Codice;

- sussistono le condizioni per stipulare il presente Contratto;
- ai sensi degli artt. 98 e 73 del Codice e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, sarà altresì pubblicato l'avviso sui risultati della procedura, in conformità alle disposizioni ivi previste;
- le spese di pubblicazione dovranno essere rimborsate secondo quanto previsto all'art.5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016 sopra richiamato;
- il presente Contratto deve intendersi regolato dalle condizioni, modalità e termini stabiliti nel predetto Accordo, intendendosi qui richiamate le premesse e le disposizioni tutte degli articoli dell'Accordo Quadro e suoi allegati di cui il presente atto costituisce Contratto Attuativo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1. NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo:
 - a) l'Accordo Quadro;
 - b) il Capitolato Speciale e il Capitolato Tecnico;
 - c) l'Offerta Tecnica del Fornitore;
 - d) l'Offerta Economica del Fornitore;
 - e) DUVRI e nota informativa

ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con il presente Contratto Attuativo sono determinati gli importi e i quantitativi massimi presunti di approvvigionamento come da allegato n. 1, da considerarsi parte integrante del presente Contratto, tenendo conto che per i lotti per i quali è stato previsto l'accordo quadro concluso con più operatori economici, sono individuati le quote in % dei quantitativi minimi e massimi di assegnazione, in funzione di quanto previsto nella legge di gara
2. (se del caso) Il Fornitore si obbliga altresì a consegnare all'Amministrazione Contraente, in comodato d'uso gratuito, un numero di generatori, dietro richiesta SPECIFICA da parte dell'Amministrazione Contraente nel rispetto delle quantità MAX di seguito indicate:

N. Lotto	Descrizione	QUANTITA'

3. La fornitura dei prodotti dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica.
4. La fornitura dei prodotti sarà gestita secondo le modalità definite, oltre che nell'Accordo, nel Capitolato Tecnico.
5. Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di questa Amministrazione, a fornire i prodotti ed eseguire gli eventuali servizi ad essi connessi tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalla stessa mediante il presente Contratto, nei limiti degli importi massimi stabiliti per ciascun Contratto come meglio indicato al successivo art. 4.
6. Resta espressamente inteso che l'AST di Pesaro e Urbino non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività legate al presente atto; parimenti, questa Amministrazione potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dalla stipula del presente Contratto

ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO ATTUATIVO

1. Il presente Contratto ha una durata di **4 (quattro) anni** dal _____ al _____ oppure dalla data indicata nel verbale di avvio e comunque fino all'esaurimento dei quantitativi previsti al precedente art. 2 del Contratto, incrementati in base alle eventuali opzioni previste, come indicato al successivo art. 4 del presente Contratto.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prevista **una ulteriore durata di 24 mesi** necessaria per la predisposizione della nuova procedura di gara. Durante tale periodo l'Aggiudicatario dovrà eseguire la fornitura alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste in sede di gara, senza che per questo lo stesso possa sollevare eccezione alcuna. Tale periodo contrattuale è sottoposto alla clausola risolutiva espressa, nel caso di aggiudicazione di una nuova procedura di gara prima della scadenza del periodo di proroga.
3. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Contratto.

ART. 4. IMPORTO E CORRISPETTIVI

1. L'importo massimo del presente Contratto è pari ad Euro _____, corrispondente a:
- i) la somma dei prezzi unitari offerti dal Fornitore per le quantità presunte dei prodotti lotto ____;
 - ii) l'eventuale aumento dell'importo contrattuale, fino a un massimo del 60% del valore di ciascun lotto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice;
 - iii) l'eventuale incremento ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per ulteriore durata di 24 mesi;
 - iiii) l'eventuale aumento dell'importo contrattuale per incremento prezzi del 10% ai sensi dell'art. 106 comma 11 lett. a) D.Lgs. 50/2016;

Tutto come meglio indicato nell'allegato n.1, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Contratto

2. Ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 81/2008, per l'appalto di fornitura in oggetto non si ravvisano rischi di interferenza e pertanto i costi della sicurezza sono pari a € 0,00.
3. I corrispettivi contrattuali si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e devono intendersi pertanto comprensivi, oltre che della fornitura dei Prodotti, anche della gestione della fornitura secondo le modalità del conto deposito/conto deposito temporaneo, e dei servizi relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco, come meglio descritti nel Capitolato Tecnico.
4. I corrispettivi contrattuali (EVENTUALEMENTE PER LOTTO N. 16) sono altresì comprensivi della fornitura in comodato d'uso gratuito del sistema di cui al lotto n. 16 e i relativi servizi come meglio indicati nella documentazione di gara.
5. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione al presente Contratto ed alle relative richieste sino a concorrenza dell'importo contrattuale di cui al precedente comma 1, lettera i), eventualmente incrementato come indicato al precedente comma 1, lettere ii) e iii) e ivi).

ART. 5. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA, EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI

1. Per i lotti oggetto del presente Contratto, il Fornitore è tenuto alla gestione della fornitura secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, le consegne sono effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore, in porto franco presso le sedi/i punti di consegna (magazzino e/o comparti operatori) (selezionare) indicati in allegato al presente Contratto/ comunicati con nota prot./pec, e le attività di consegna si intendono comprensive di ogni onere e spesa indicata nel presente atto e nel Capitolato tecnico.
2. L'Amministrazione si riserva di comunicare al Fornitore, con un preavviso di giorni lavorativi, variazioni all'elenco delle Unità richiedenti e/o delle sedi e/o uffici di consegna che il Fornitore ha l'obbligo di accettare.
3. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, gli Ordinativi di Fornitura emessi da parte di questa Amministrazione si intendono perfezionati con la semplice ricezione da parte del Fornitore.
4. A seguito della ricezione dell'Ordinativo, il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna dei prodotti presso i punti di consegna indicati da questa Amministrazione, rispettando le modalità e i tempi ivi stabiliti.
5. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Atto in merito alle modalità di consegna, alle modalità di ritiro, sostituzione e integrazione prodotti e ai casi di indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnica si richiama integralmente quanto previsto nell'Accordo Quadro.

ART. 6. VERIFICHE DELLA FORNITURA

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e ai sensi di quanto stabilito all'art. 101 del Codice, il Direttore dell'esecuzione è Dott.ssa _____.
2. il Direttore dell'esecuzione, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione al presente Contratto nonché nella verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, (EVENTUALEMENTE PER LOTTO N. 16) il verificatore di conformità, Ing. _____, assume i compiti nella fase di verifica della conformità dei generatori, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal Capitolato speciale.

ART. 7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Con riferimento al presente Contratto, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, in base alle seguenti indicazioni: intestazione Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino sede legale Piazzale Cinelli 4 - 61121 Pesaro e in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013 al seguente Codice Univoco Ufficio: _____.

ART. 8. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e dalle relative disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.

ART. 9. SICUREZZA SUL LAVORO

L'impresa aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rischi presenti in questa Amministrazione e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel suddetto "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" scaricabile dal sito Aziendale, unitamente alla restante documentazione di gara che fa parte integrante del presente capitolato, i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" di questa Amministrazione.

Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I. allegato al presente Contratto.

I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti risultano **essere pari ad € 0.**

ART. 10. PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il Fornitore si obbliga ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e si impegna a contrastare i fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere la corretta esecuzione del presente Contratto, assumendo tutti gli obblighi previsti dal Patto di Integrità approvato con determina n. ____/DG del _____.

2. Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da parte del Fornitore darà facoltà a questa Amministrazione di avvalersi della risoluzione di diritto del presente Contratto come previsto all'art.17 (Risoluzione e clausole risolutive espresse) del Capitolato Speciale.

ART. 11. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

1. In ragione di quanto stabilito nell'Accordo, il Fornitore è obbligato al rispetto dei termini e dei Livelli di servizio nella consegna delle forniture nonché in ogni altra attività contrattuale stabilita nel Capitolato Speciale, pena l'applicazione delle penali in esso indicate.

2. In ogni caso di ritardo e/o di inadempimento relativo ai livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Speciale, non imputabile a questa Amministrazione ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, rispetto alle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato Speciale e sono applicate le penali stabilite nel Capitolato Speciale.

3. Con riferimento alle modalità di contestazione dell'inadempimento, di esecuzione in danno, di compensazione di quanto dovuto dal Fornitore per l'applicazione delle penali ed i corrispettivi contrattuali, e di risarcimento del maggior danno, si richiama quanto stabilito nel Capitolato Speciale.

ART. 12. GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti di questa Amministrazione con la stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato, all'atto di stipula dell'Accordo, una garanzia definitiva pari ad euro _____, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, mediante polizza fidejussione assicurativa n. _____ di _____, come indicato all'art.10 (Garanzia definitiva) dello schema di Accordo Quadro, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegata.

2. Detta polizza viene conservata agli atti presso

3. Con riferimento alle condizioni di efficacia, operatività, copertura e svincolo della predetta garanzia, nonché alle modalità di rivalsa da parte di questa Amministrazione si richiama quanto stabilito all'art. 10 (Garanzia definitiva) dell'Accordo Quadro.

ART. 13. RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Il presente contratto può essere risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 17 del Capitolato Speciale.

2. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n.136 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. La risoluzione e/o la/le clausole risolutiva/e espressa/e di cui al precedente comma 1 per inadempimenti circoscritti ad uno specifico lotto producono i loro effetti limitatamente al lotto a cui afferiscono.

ART. 14. RECESSO

1. Questa Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualunque tempo per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per qualsiasi motivo ai sensi degli artt. 109 del Codice e 1671 cod. civ.

2. Con riferimento alle condizioni e modalità per l'esercizio del diritto di recesso si richiama integralmente quanto stabilito all'art 18 del Capitolato Speciale.

ART. 15. CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il Fornitore non può cedere il contratto né l'esecuzione anche parziale del Contratto. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno, questa Amministrazione potrà dichiarare risolto il presente Contratto per fatto e colpa del Fornitore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale.

2. Con riferimento alla cessione dei crediti maturati del Fornitore nei confronti di questa Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 106, comma 13, del Codice. Il presente contratto non comporta pertanto la preventiva accettazione delle eventuali cessioni.

3. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto si si richiama integralmente quanto stabilito all'art. 14 (Cessione del credito e divieto di cessione del contratto) del Capitolato Speciale.

ART. 16. SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

(oppure, in alternativa)

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti attività ai seguenti subappaltatori come meglio specificato in tabella:

Descrizione Attività	Ragione sociale, indirizzo, partita IVA, pec,
----------------------	-----------------------------------------------

	operatori economici componenti la terna subappaltatori

2. Con riferimento alle modalità di rilascio dell'autorizzazione, al pagamento dei corrispettivi e ogni altra obbligazione relativa al subappalto si richiama quanto stabilito all'art. 11 (Subappalto) dell'Accordo e all'art.105 del Codice.

ART. 17. REFERENTE DEL FORNITORE

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, il Fornitore ha nominato il _____ cell. _____, quale Referente unico per il presente Contratto e referente nei confronti di questa Amministrazione.
2. Il Referente unico ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore e ha l'obbligo di assicurare la corretta esecuzione della fornitura nei confronti di questa Amministrazione.
3. In particolare, il Referente della fornitura si impegna a:
 - a) informare l'Amministrazione circa qualsiasi evento di carattere non ordinario concernente i prodotti relativi agli ordinativi di fornitura o ogni altro aspetto concernente gli adempimenti contrattuali;
 - b) comunicare all'Amministrazione gli eventuali riferimenti aggiornati della propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) e di chi effettuerà le consegne (depositario) e relative modalità di contatto (recapiti, orari, ecc.);
 - c) gestire eventuali reclami/ segnalazioni di disservizi da parte dell'Amministrazione;
 - d) implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto delle azioni richieste.
4. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente della fornitura, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione con un preavviso minimo di 30 giorni dalla data di prevista sostituzione.

ART. 18. FORO COMPETENTE

1. In caso di contestazione fra questa Amministrazione e il Fornitore, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è in via esclusiva il Foro di _____.
2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del presente Contratto, il Fornitore è comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

ART. 19. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati"), dal D.Lgs n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore autorizza, ai sensi del regolamento UE 2016/679, questa Amministrazione Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino ad inserire e conservare in archivio elettronico e/o cartaceo i dati personali conferiti per la stipula e l'esecuzione del presente contratto.
3. Le parti dichiarano di essere a conoscenza che:
 - il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario alla esecuzione e gestione dell'appalto;
 - i dati verranno trattati da questa Amministrazione per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e i dati relativi ai monitoraggi di spesa potranno essere utilizzati per fini di studio e statistici ed, in particolare, per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili;
 - i dati saranno conservati fino al momento in cui acquisterà carattere definitivo il certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione relativo all'ultimo contratto attuativo discendente dall'Accordo Quadro o, in caso di contenzioso in fase di esecuzione, fino alla esecuzione del provvedimento definitivo dell'autorità giurisdizionale;
 - in relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;

- potranno venire a conoscenza dei dati personali, i dipendenti e/o i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come ad esempio, servizi tecnici); i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda ovvero di provvedimento dell'autorità giudiziaria;
 - all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di dati personali;
 - il Titolare del trattamento è l'A.S.T. PU nella persona del _____ in qualità di Legale Rappresentante;
 - il Data Protection Officer dell'A.S.T. PU è Dott.ssa _____;
 - i diritti in materia di dati personali potranno essere esercitati inviando apposita nota all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Amministrazione, all'attenzione dei responsabili del trattamento dei dati personali e del delegato al Trattamento con funzioni di coordinamento e controllo.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al sopracitato Regolamento.
5. Il Fornitore si impegna altresì a gestire e trattare i dati relativi agli assistiti di questa Amministrazione di cui sarà eventualmente messo a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'appalto in conformità alle previsioni di cui al predetto regolamento.

ART. 20. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente Contratto, compresi quelli relativi all'eventuale registrazione, sono a carico del Fornitore.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 21. DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per gli effetti del presente Contratto e per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art.52 del Codice, il Fornitore elegge il proprio domicilio digitale presso la seguente casella di posta certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni:
PEC: _____

ART. 22. CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Per ogni condizione, modalità e termine della fornitura che non sia espressamente regolata nel presente Contratto, vale quanto previsto nell'Accordo e relativi allegati, con i quali devono intendersi regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti. In particolare il Fornitore, nella persona del procuratore legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo n. 1. (Norme regolatrici), Articolo n. 4 (Importo e corrispettivi), Articolo n. 5 (Modalità di esecuzione della fornitura, conto deposito, conto deposito temporaneo), Articolo n. 7 (Fatturazione e pagamenti), Articolo n. 10 (Patto di Integrità), Articolo n. 11 (Livelli di servizio e penali), Articolo n. 13 (Risoluzione e clausole risolutive espresse), Articolo n. 14 (Recesso), Articolo n. 15 (Cessione del credito e divieto di cessione del contratto), Articolo n. 18 (Foro competente), Articolo n. 19 (Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento).

Il presente contratto pubblico, stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 32 del Codice, è soggetto a imposta di bollo a carico dell'operatore economico aggiudicatario, secondo le norme vigenti.

3. Per tutto quanto non espressamente indicato si richiama quanto previsto nell'Accordo Quadro.

Allegato n. 1 Prospetto importi contrattuali complessivi e per singolo Ente aderente

Allegato n. 2 DUVRI

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di n. _____ pagine (incluso allegato n. 1, 2 _____).

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda Sanitaria Territoriale

L'esecutore

Il R.U.P.
Dott.ssa Daniela Masci

Allegato n. 1

(Contratti discendenti da Accordo quadro unico operatore economico)

Lotto n.	ID prodotto	Nome prodotto	Quantità presunte	Totali (4 anni)	Cod. CND	Cod. prod. forn.

(Contratti discendenti da Accordo quadro più di due operatori economici)

Lotto n.	ID prodotto	Nome prodotto	Valore % assegnato a fornitore ¹ (min-max)	Quantità presunte	Totali (4 anni)	Cod. CND	Cod. prod. forn.

¹ indicare il range di valore percentuale minimo e massimo attribuito per ciascun lotto al fornitore, a seconda che il fornitore sia primo in graduatoria (percentuale minima: _____%; percentuale massima: 100%) ovvero secondo o terzo in graduatoria (percentuale minima: 0%; percentuale massima: _____%)
